



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Attività ex O.C.D.P.C. N° 257/2015

Appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, dei lavori di "Ricostruzione di un tratto di strada della S.P. 24 Scillato-Caltavuturo (PA) e realizzazione opere di contenimento da progr.va km 2+800 circa a progr.va km 5+400 circa, oltre ripresa della sovrastruttura stradale e opere di sistemazione idraulica" - CUP J57B15000430001 – CIG 66871212D2

QUESITI pervenuti a tutto il 26/05/2016

Quesito n. 1

Gradiremmo sapere se la gara è stata annullata a seguito di nuove procedure impartite dal nuovo Codice appalti (D. Lgs. 50 del 18/04/2016).

Risposta.

La gara, che non è stata annullata, è stata pubblicata per un intervento previsto nel Piano di attuazione della OCDPC 257/2015 che dichiara gli stessi urgenti e indifferibili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità (cfr. 1 Ordinanza citata).

Questa Stazione Appaltante, al fine di accorciare i tempi d'attuazione, ha provveduto, in data precedente al 18.4.2016, alla pubblicazione sulla GUCE dell'avviso di pre-informazione ex art. 66 del D. Lgs. 163/2006 per consentire di ridurre i tempi derivanti dalla pubblicazione del Bando e, quindi, consentire un più rapido procedimento di gara dei lavori in parola. Per tale motivo, avendo già pubblicato l'avviso entro il 19.4.2016 con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità indicate dall'art. 66 del D.lgs. 163/06, devono essere applicate le disposizioni del D. Lgs. 163/2016 (cfr. anche Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 Maggio 2016 depositato presso la segreteria del Consiglio il 13 maggio 2016).

Si evidenzia, infine, che il Commissario delegato, al fine di realizzare con tempestività gli interventi ricompresi nel Piano di cui alla OCDPC 257/2015 deve provvedere alla accelerazione delle procedure di attuazione avvalendosi ove necessario anche delle deroghe alla normativa di riferimento sui lavori pubblici previste all'art.5 della OCDPC 257/15.

Quesito n. 2

Con riferimento ai requisiti minimi richiesti al punto 7.4 del bando di gara, lettera b), si chiede se è possibile assimilare alla classe D.02 (ex VIIa) i servizi espletati nella classe D.01 (ex VIIc), secondo il principio di assorbenza, trattandosi nello specifico di una categoria con grado di complessità superiore (0,65 per la D.01 a fronte di 0,45 per la D.02) come evidenziato dal D.M. n. 143/2013.

Risposta.

Visto l'articolo 8 del DM 143/2013 si ritiene di potere dare risposta affermativa.

Quesito n. 3

1. Con riferimento ai requisiti richiesti al punto 7.4 del bando di gara, lettere b) e c), si chiede se è possibile utilizzare al posto della classe S.04 (ex IX/b), avente grado di complessità 0,95, le classi S.05 (ex IX/b – IX/c) e S.06 (ex I/g – IX/c), di grado di complessità superiore.

Invero, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 143/2013 i maggiori gradi di complessità della categoria d'opera qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

2. Inoltre si chiede se il soggetto cooptato ai sensi dell'articolo 92 comma 5 del Regolamento (DPR 207/2010), pur non contribuendo al soddisfacimento dei requisiti tecnico economici in ordine al fatturato e all'espletamento dei servizi, contribuisce al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato.

Risposta.

1. Visto l'articolo 8 del DM 143/2013 si ritiene di potere dare risposta affermativa.
2. La disposizione circa i "soggetti cooptati" si applica solo alle imprese che eseguono i lavori e non anche ai soggetti progettisti.

Quesito n. 4

Con riferimento ai requisiti minimi richiesti al punto 7.4 del bando di gara, lettera d), si chiede se tale punto riguarda solo le società di ingegneria e società di professionisti in quanto nello stesso si parla solo di società e non di professionisti singoli o Raggruppamenti Temporanei di Professionisti, questi ultimi obbligati solo al possesso nello staff del giovane professionista.

Per completezza si riporta tale punto:

"d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), pari a 2 volte le 4 unità stimate per lo svolgimento complessivo dell'incarico."

Quindi in caso di professionista singolo o di RTP (che non sono società) si chiede se va rispettato tale articolo o se basta rispettare solo le lettere a,b,c, del punto 7.4 del bando di gara?

Risposta.

A prescindere dalla forma assunta dal soggetto progettista, occorre dimostrare anche il possesso del requisito di cui alla lettera d) del punto 7.4 del bando di gara.

Quesito n. 5

Per il raggiungimento del possesso dell'importo minimo della categoria Opere STRUTTURE - ID Opere **S.04** corrispondente alla classe e categoria IX/b della L. n.143/49, si possono utilizzare le classi e categorie superiori quindi **S.03 – S.05 –S.06**, ai sensi dell'art.8 del D.M. 143 del 31.10.2013 che recita testualmente: "la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z.1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"?

Risposta.

Visto l'articolo 8 del DM 143/2013 si ritiene di potere dare risposta affermativa.

Quesito n. 6

In riferimento alla gara in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. se è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del 20 per cento dell'importo contrattuale;
2. se è obbligatorio il sopralluogo con relativa attestazione del sopralluogo da inserire nella documentazione amministrativa;
3. se è consentito l'avvalimento frazionato a seguito del comunicato del Presidente dell'AVCP del 20/03/2014 e a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/10/2013.

Risposte.

Per la domanda 1 si risponde affermativamente (cfr. art. 32 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale).

Alla domanda 2 si risponde affermativamente per l'obbligo di prendere visione dei luoghi, come da normativa vigente, mentre non è richiesta l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo da inserire nella documentazione amministrativa.

Per la domanda 3 si rinvia al bando di gara e alla normativa di riferimento (art. 49 D. Lgs. 163/2006), in armonia con quanto prescritto dal Comunicato del Presidente dell'AVCP del 20/03/2014, punti 1 e 2.